CIRCOLARE	N. 90
29 novembre 2021	
Anno Scolastico 2021/2022	

ai Docenti
al Direttore S.G.A.
al personale A.T.A.
al Sito web

OGGETTO: Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021 introduce l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal **15 dicembre 2021**.

A decorrere dalla medesima data è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro **5 giorni** dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni** dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Si pone in rilievo che:

- in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre **3 giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato: dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista; oppure della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre il termine di **sei mesi** a decorrere dal **15 dicembre 2021**.

Infine si evidenzia che la certificazione verde COVID-19, ha validità di:

- **9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- **9 mesi** a far data dalla somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Licia Gennarelli (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.lgs n. 39/93